

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO COPERTO COMUNALE DI VIA ROMA

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del
30/07/2026*

1. Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di Castellina Marittima è proprietario del parcheggio coperto sito in via Roma. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare comunale, ne disciplina le modalità di gestione e di utilizzo, al fine di assicurare un uso ordinato, sicuro, trasparente e compatibile con le esigenze della sosta a rotazione.
2. Il parcheggio è destinato esclusivamente alla sosta di autoveicoli e motoveicoli ammessi alla circolazione e in regola con gli obblighi previsti dal Codice della strada.
3. La disponibilità di un titolo di sosta o di un abbonamento non costituisce concessione esclusiva di un determinato stallo né attribuisce alcun diritto reale o personale sullo stesso.

2. Art. 2 – Ambito di applicazione e tipologie di utilizzo

1. Il parcheggio può essere utilizzato secondo le seguenti modalità:
 - sosta gratuita a rotazione, con obbligo di esposizione del disco orario, nei giorni e negli orari indicati dalla segnaletica;
 - sosta mediante abbonamento annuale;
 - sosta mediante abbonamento mensile o settimanale.
2. Gli orari di apertura, la durata massima della sosta a rotazione e le ulteriori prescrizioni operative sono stabiliti con i competenti provvedimenti amministrativi e resi conoscibili mediante segnaletica collocata all'ingresso e all'interno della struttura.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli utenti dal momento dell'accesso al parcheggio, fermo restando il rispetto del Codice della strada e delle altre norme vigenti.

3. Art. 3 – Natura non custodita del parcheggio

1. Il parcheggio è non custodito. L'utilizzo di uno stallo non comporta la consegna del veicolo al Comune né l'assunzione, da parte di quest'ultimo, di un obbligo di custodia del veicolo o dei beni lasciati al suo interno.
2. Il Comune non risponde dei furti, dei tentativi di furto, degli atti vandalici o dei danni provocati da terzi, da altri utenti, da eventi atmosferici o da cause di forza maggiore, fatti salvi i casi in cui il danno sia direttamente imputabile a difetti della struttura, a carenze di manutenzione o ad altra condotta colposa del Comune.
3. L'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza o di personale incaricato di controlli periodici non modifica la natura non custodita del parcheggio.

4. Art. 4 – Accesso, apertura e chiusura

1. L'accesso è consentito nei limiti di sagoma, altezza, massa e delle altre caratteristiche tecniche indicate dalla segnaletica e dalla documentazione di sicurezza della struttura.

2. Il Comune può disporre la chiusura totale o parziale del parcheggio, anche senza preavviso nei casi di urgenza, per ragioni di sicurezza, manutenzione, lavori, emergenze, manifestazioni o altre esigenze di interesse pubblico.
3. In caso di chiusura programmata, il Comune ne dà informazione con congruo anticipo mediante i propri canali istituzionali e appositi avvisi presso il parcheggio.
4. La chiusura temporanea non dà diritto a indennizzi. Qualora l'indisponibilità si protragga per oltre trenta giorni consecutivi, la Giunta comunale può disporre la proroga della validità degli abbonamenti o il rimborso proporzionale della tariffa.

5. Art. 5 – Circolazione interna e norme di sicurezza

1. All'interno del parcheggio gli utenti devono:
 - procedere a passo d'uomo e, in ogni caso, a velocità non superiore a 10 km/h;
 - osservare la segnaletica, i sensi di marcia e le indicazioni impartite dagli organi di vigilanza;
 - dare precedenza ai pedoni e prestare particolare attenzione nelle corsie, nelle rampe e in prossimità degli accessi;
 - collocare il veicolo interamente entro la delimitazione dello stallò, senza ostacolare la circolazione;
 - spegnere il motore durante la sosta e adottare ogni cautela per impedire movimenti accidentali del veicolo;
 - lasciare sempre libere le vie di esodo, le uscite di sicurezza, i presidi antincendio e gli impianti tecnici.
2. In caso di emergenza gli utenti devono attenersi alla segnaletica, alle procedure di evacuazione e alle indicazioni degli addetti e degli organi di soccorso.

6. Art. 6 – Sosta gratuita a rotazione

1. La sosta gratuita a rotazione è consentita nei limiti temporali e negli orari indicati dalla segnaletica, previa esposizione del disco orario in posizione chiaramente visibile.
2. Il disco orario deve indicare l'effettivo orario di arrivo. È vietato modificarne l'indicazione senza avere prima rimosso il veicolo dallo stallò.
3. La Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente regolamento, può modificare gli orari e la durata massima della sosta a rotazione in relazione alle esigenze di mobilità e di utilizzo della struttura.

7. Art. 7 – Disciplina generale degli abbonamenti

1. L'abbonamento consente l'accesso e la sosta senza le limitazioni temporali previste per la sosta a rotazione, esclusivamente negli stalli al momento disponibili.
2. L'abbonamento non garantisce la disponibilità di un posto, non attribuisce il diritto alla riserva di uno specifico stallò e non consente di occupare il parcheggio con modalità assimilabili al deposito o al ricovero permanente del veicolo.
3. L'abbonamento è personale, non cedibile ed è associato alla targa del veicolo indicato nel titolo. Il bando può consentire l'indicazione di una seconda targa, fermo restando che il titolo può essere utilizzato da un solo veicolo per volta.

4. Il rilascio e il rinnovo sono subordinati al pagamento della tariffa, quando dovuta, e alla permanenza dei requisiti previsti dal regolamento e dal bando.

8. Art. 8 – Abbonamento annuale

1. L'abbonamento annuale è riservato ai residenti nel Comune di Castellina Marittima ed è valido per dodici mesi decorrenti dalla data indicata nel titolo.

2. Il bando può prevedere, in presenza di domande eccedenti i titoli disponibili, limiti al numero di abbonamenti attribuibili al medesimo nucleo familiare, garantendo comunque la precedenza alle prime domande presentate da ciascun nucleo.

9. Art. 9 – Abbonamenti mensili e settimanali

1. Gli abbonamenti mensili e settimanali possono essere rilasciati a residenti e non residenti, nei limiti dei titoli disponibili e secondo le modalità stabilite dal bando o dall'avviso.

2. Qualora le richieste eccedano la disponibilità, si applicano i criteri di priorità di cui all'articolo 11.

10. Art. 10 – Numero massimo degli abbonamenti

1. Il numero complessivo degli abbonamenti attivi non può superare il 50 per cento degli stalli ordinari effettivamente disponibili, con esclusione degli stalli riservati alle persone con disabilità, degli stalli destinati a servizi pubblici o di emergenza e di quelli temporaneamente indisponibili.

2. Il numero concreto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali è determinato dalla Giunta comunale, tenuto conto della capienza della struttura, delle esigenze della sosta a rotazione e dei dati di utilizzo.

3. Gli spazi destinati ai motoveicoli sono computati separatamente, sulla base dell'effettiva configurazione e della segnaletica del parcheggio.

11. Art. 11 – Criteri generali di priorità

1. Qualora le domande siano superiori agli abbonamenti disponibili, la graduatoria è formata nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- residenza nel centro storico, come delimitato dagli strumenti comunali o dalla planimetria allegata al bando;
- assenza, nel nucleo familiare, della proprietà o disponibilità di un garage, box o posto auto privato concretamente utilizzabile in prossimità dell'abitazione;
- residenza nel territorio comunale;
- domicilio nel Comune per comprovate esigenze lavorative, di studio, familiari o assistenziali;
- presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità che utilizzi abitualmente il veicolo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- prima richiesta proveniente dal nucleo familiare rispetto a eventuali richieste ulteriori.

2. Il bando, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, stabilisce i relativi punteggi, i criteri di cumulabilità, la documentazione richiesta e le modalità di risoluzione delle situazioni di parità.

3. I requisiti devono sussistere alla data di scadenza del bando e permanere per tutta la durata dell'abbonamento.

12. Art. 12 – Domande, graduatoria e controlli

1. Il responsabile competente approva il bando o l'avviso, il modello di domanda e la graduatoria, indicando il responsabile del procedimento, i termini, le modalità di presentazione e la documentazione richiesta.
2. Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni, con applicazione degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni non veritiere.
3. Le domande pervenute dopo la scadenza possono essere inserite in un elenco aggiuntivo e soddisfatte, in ordine di priorità, soltanto in presenza di titoli residui o successivamente disponibili.
4. La graduatoria è pubblicata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali, preferibilmente mediante il numero di protocollo o altro codice identificativo comunicato al richiedente.

13. Art. 13 – Rilascio del titolo, contrassegno e cambio del veicolo

1. Il titolo deve riportare almeno la targa, la tipologia e il periodo di validità. L'eventuale contrassegno deve essere esposto in modo chiaramente visibile, salvo l'utilizzo di sistemi di controllo elettronico della targa.
2. Il titolare deve comunicare tempestivamente il cambio del veicolo o della targa e può utilizzare il nuovo veicolo soltanto dopo l'aggiornamento del titolo.
3. La sostituzione temporanea del veicolo può essere autorizzata per comprovate esigenze, secondo le modalità stabilite dall'ufficio competente.
4. In caso di smarrimento o deterioramento del contrassegno, badge, chiave o altro dispositivo, il titolare deve darne immediata comunicazione e sostenere gli eventuali costi di duplicazione stabiliti dalla Giunta.

14. Art. 14 – Tariffe, pagamento, rinuncia e rimborsi

1. Le tariffe degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali sono determinate dalla Giunta comunale. In caso di mancata adozione di una nuova deliberazione, restano applicabili le tariffe vigenti.
2. La deliberazione tariffaria può differenziare gli importi tra autoveicoli e motoveicoli e stabilisce modalità e termini di pagamento, eventuali cauzioni e costi per il rilascio di duplicati.
3. Il mancato pagamento entro il termine assegnato comporta la mancata attivazione del titolo o la decadenza dall'assegnazione, previa comunicazione all'interessato.
4. La rinuncia volontaria non dà diritto al rimborso, salvo che sia comunicata prima dell'attivazione del titolo. Restano ferme le ipotesi di rimborso o proroga previste dall'articolo 4 per la prolungata indisponibilità della struttura.

15. Art. 15 – Obblighi degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a:
 - utilizzare esclusivamente gli stalli compatibili con la categoria e le dimensioni del veicolo;
 - mantenere il veicolo in condizioni tali da non costituire pericolo o arrecare danno alla struttura e agli altri utenti;
 - esporre o rendere verificabile il titolo di sosta secondo le modalità stabilite;

- comunicare all'ufficio competente ogni variazione rilevante ai fini dell'abbonamento;
- rispettare le prescrizioni del presente regolamento, la segnaletica e le disposizioni degli organi di vigilanza;
- segnalare tempestivamente situazioni di pericolo, guasti o danni agli impianti.

16. Art. 16 – Divieti

1. All'interno del parcheggio è vietato:

- compiere operazioni di riparazione, manutenzione, lavaggio o rifornimento dei veicoli;
- effettuare travasi di carburante o introdurre sostanze esplosive, infiammabili, corrosive, maleodoranti o comunque pericolose, salvo quanto ordinariamente contenuto nei serbatoi dei veicoli;
- fumare, accendere fiamme libere o utilizzare apparecchi che possano provocare scintille o incendi;
- utilizzare teli di copertura che impediscano l'identificazione del veicolo o ne aumentino il rischio in caso di incendio;
- parcheggiare fuori dagli stalli, sulle corsie di manovra, davanti agli accessi, alle uscite o ai presidi di sicurezza;
- occupare le parti comuni con veicoli, materiali o ingombri di qualsiasi genere;
- depositare beni, rifiuti o materiali, anche all'interno dello stalli;
- pernottare, campeggiare o utilizzare il veicolo per attività diverse dalla sosta;
- lasciare nel parcheggio veicoli privi di targa, non assicurati, non idonei alla circolazione, abbandonati o con perdite di carburante, lubrificanti o altre sostanze;
- danneggiare, manomettere o utilizzare impropriamente impianti, dispositivi di accesso, segnaletica e presidi antincendio;
- cedere, duplicare, alterare o utilizzare abusivamente titoli, contrassegni e dispositivi di accesso.

17. Art. 17 – Responsabilità per danni

1. L'utente è responsabile dei danni arrecati alla struttura, agli impianti, alla segnaletica, agli altri veicoli e alle persone per fatto proprio o delle persone delle quali deve rispondere.
2. Ogni danno deve essere immediatamente comunicato al Comune o agli organi di vigilanza. Il Comune procede al recupero delle spese sostenute, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle ulteriori responsabilità previste dalla legge.

18. Art. 18 – Vigilanza, rimozione e situazioni di pericolo

1. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è esercitata dalla Polizia municipale e dagli altri soggetti competenti secondo la normativa vigente.
2. I veicoli in sosta vietata o pericolosa possono essere rimossi nei casi e con le modalità previste dal Codice della strada e dagli altri provvedimenti applicabili.
3. Gli oggetti e i materiali abbandonati possono essere rimossi a cura del Comune, con addebito delle spese al responsabile, previa applicazione della disciplina vigente. In caso di pericolo immediato il Comune può procedere senza preavviso.

4. I veicoli che presentino perdite, principio d'incendio o altre condizioni di pericolo possono essere spostati o rimossi con urgenza, anche mediante intervento dei servizi di soccorso, con spese a carico del responsabile ove consentito dalla legge.

19. Art. 19 – Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto sia già sanzionato dal Codice della strada o da altra disposizione di legge, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00.

2. L'accertamento, la contestazione, il pagamento e l'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalle altre disposizioni vigenti.

3. L'applicazione della sanzione pecuniaria non esclude l'obbligo di cessare la violazione, ripristinare lo stato dei luoghi e risarcire i danni.

20. Art. 20 – Sospensione, decadenza e revoca dell'abbonamento

1. In aggiunta alle sanzioni amministrative, l'ufficio competente può disporre la sospensione dell'abbonamento in caso di violazioni reiterate del regolamento.

2. Costituiscono cause di decadenza dall'abbonamento:

- la perdita dei requisiti prescritti per il rilascio;
- il mancato pagamento della tariffa;
- la cessione, alterazione o utilizzazione abusiva del titolo o del dispositivo di accesso;
- la presentazione di dichiarazioni non veritiere rilevanti ai fini dell'assegnazione;
- il danneggiamento doloso della struttura o dei suoi impianti;
- la reiterazione di violazioni gravi o pericolose, nonostante una precedente contestazione o sospensione.

3. Salvo i casi di immediato pericolo, la sospensione e la decadenza sono precedute dalla comunicazione degli addebiti e dall'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni.

4. Il provvedimento è motivato e tiene conto della gravità, della reiterazione e delle conseguenze della condotta. Nei casi di pericolo immediato può essere disposta la sospensione cautelare dell'accesso, fermo restando il successivo contraddittorio.

5. L'abbonamento può essere revocato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In tale caso è riconosciuto il rimborso proporzionale della tariffa relativa al periodo non goduto, salvo che la revoca dipenda da fatto imputabile al titolare.

21. Art. 21 – Trattamento dei dati personali e videosorveglianza

1. I dati personali sono trattati dal Comune per la gestione delle domande, delle graduatorie, degli abbonamenti, dei controlli e delle sanzioni, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

2. L'informativa sul trattamento dei dati, contenente l'indicazione del titolare, del responsabile della protezione dei dati, delle finalità, delle basi giuridiche, dei tempi di conservazione e dei diritti degli interessati, è allegata al bando o resa disponibile sul sito istituzionale.

3. I dati relativi alla disabilità e gli altri dati particolari sono trattati esclusivamente quando necessari e con modalità idonee a impedirne la diffusione.

4. L'eventuale videosorveglianza è segnalata mediante appositi cartelli ed è disciplinata dalla normativa vigente e dal relativo regolamento o atto organizzativo comunale.

22. Art. 22 – Sicurezza tecnica e prevenzione incendi

1. La gestione del parcheggio avviene nel rispetto della normativa tecnica, antincendio, impiantistica, di accessibilità e di sicurezza applicabile alla struttura.

2. Le condizioni di accesso dei veicoli alimentati a GPL, metano o altre alimentazioni, nonché dei veicoli elettrici, sono stabilite sulla base delle caratteristiche tecniche dell'autorimessa, della documentazione antincendio e della segnaletica installata.

3. Il Comune assicura la manutenzione della struttura, della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza e verifica la validità degli adempimenti di prevenzione incendi eventualmente prescritti dal DPR 1° agosto 2011, n. 151, e dalle norme tecniche vigenti.

23. Art. 23 – Norma transitoria

1. Fino al 31 dicembre 2026 gli abbonamenti sono rilasciati a titolo gratuito nell'ambito della fase sperimentale, fermo restando il possesso dei requisiti e il rispetto del presente regolamento.

2. I titoli gratuiti rilasciati nella fase sperimentale cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026, salvo diversa espressa previsione dell'atto di rilascio.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 gli abbonamenti sono soggetti alle tariffe determinate dalla Giunta comunale. Gli assegnatari inseriti in graduatoria possono confermare l'abbonamento mediante pagamento entro il termine comunicato dall'ufficio; in mancanza, si procede allo scorrimento della graduatoria.

24. Art. 24 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il Codice della strada, il relativo regolamento di esecuzione, la legge 24 novembre 1981, n. 689, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la normativa in materia di protezione dei dati personali e le altre disposizioni vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo pretorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dallo Statuto comunale.

3. Il regolamento è pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale ed è reso conoscibile agli utenti mediante avviso collocato all'ingresso del parcheggio.